



RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO SUI REGISTRI DELLE EMISSIONI E DEI TRASFERIMENTI DI SOSTANZE INQUINANTI, FATTO A KIEV IL 21 MAGGIO 2003

Art. 11 (Protocollo)

del pubblico alle informazioni

1. Ciascuna Parte garantisce l'accesso del pubblico alle informazioni contenute nel proprio registro delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti senza prescrivere l'obbligo di far valere un interesse e ai sensi del presente Protocollo, provvedendo anzitutto affinché' il proprio registro sia direttamente consultabile per via elettronica attraverso le reti di telecomunicazione pubbliche. 2. Laddove non sia possibile al pubblico consultare le informazioni contenute nel suo registro in maniera agevole e diretta con mezzi elettronici, ciascuna Parte garantisce che la propria autorità' competente fornisca su richiesta le informazioni in questione con qualsiasi altro mezzo efficace, il più' rapidamente possibile e comunque entro un mese dalla presentazione della richiesta. 3. Fatto salvo il paragrafo 4, ciascuna Parte garantisce l'accesso gratuito alle informazioni contenute nel suo registro. 4. Ciascuna Parte può' consentire alla propria autorità' competente di chiedere un corrispettivo in denaro per la riproduzione e l'invio postale delle informazioni specifiche di cui al paragrafo 2, ma tale corrispettivo non supera un importo ragionevole. 5. Laddove non sia possibile al pubblico consultare le informazioni contenute nel suo registro in maniera agevole e diretta con mezzi elettronici, ciascuna Parte facilita l'accesso elettronico al proprio registro in luoghi accessibili al pubblico, ad esempio biblioteche pubbliche, uffici degli enti locali o altri luoghi adatti.

Versione in vigore dal 4 agosto 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003
Estremi	Legge 17 luglio 2020, n. 91
Partizione	Protocollo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-91-2020/protocollo-art-11>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it